



18524 / 16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ULIANA ARMANO - Presidente -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA
--

Ud. 19/05/2016 - CC

R.G.N. 18338/2015

Ron 18524

Rep.

CU + CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 18338-2015 proposto da:
 LUSI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE
 MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI
 GIACOBBE, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al
 ricorso;

- *ricorrente* -

contro

PETRICONE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,
 VIALE DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell'avvocato
 MAURIZIO BENINCASA, che la rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato GIORGIO SICARI giusta procura in calce alla scrittura
 difensiva;

- *resistente* -

contro

3773
16

DEMOCRAZIA E LIBERTA' - LA MARGHERITA IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO, 41, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MORGANTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della memoria difensiva;

- *resistente* -

nonché contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580;

- *intimato* -

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del dott. GIANFRANCO SERVELLO che, visti gli artt. 42, 47 c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, dichiari inammissibile il ricorso;
avverso il provvedimento n. R.G. 41487/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 10/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTO E DIRITTO

1. Nel 2013 Democrazia e Libertà - La Margherita in liquidazione, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, Giovanna Petricone ed esponeva che: nel 2002 era stato costituito il partito politico nazionale Democrazia e Libertà - La Margherita, del quale era stato nominato tesoriere federale Luigi Lusi, marito della convenuta; all'atto della sua costituzione, la predetta associazione aveva acceso presso l'agenzia BNL Roma Senato il conto corrente n. 7975, sul quale confluivano i rimborsi pubblici e le risorse economiche del partito, con firma disgiunta oltre che del presidente anche del Lusi, quale tesoriere ininterrottamente dal 3 agosto 2001 al 17 gennaio 2012; nell'esecuzione



dell'incarico, il Lusi aveva indebitamente sottratto ingenti somme di denaro appartenenti alla predetta associazione ed era stato rinviato a giudizio unitamente alla moglie, la quale, in sede penale, aveva fatto ricorso al cd. patteggiamento ed alla stessa era stata, quindi, applicata la pena di anni uno di reclusione; in particolare, la Petricone aveva costituito diverse società al fine di farvi confluire le risorse distratte alla predetta associazione, di cui suo marito aveva la gestione.

Tanto premesso, l'attrice chiedeva, in via principale, la condanna della Petricone al risarcimento dei danni, previa declaratoria di sua responsabilità ex artt. 2043 e 2059 c.c., in via subordinata, la condanna della convenuta alla restituzione della somma che assumeva essere stata sottratta dal predetto conto corrente e, in via ulteriormente subordinata, la condanna della medesima convenuta ex art. 2041 c.c..

La Petricone si costituiva e, per quanto rileva in questa sede, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa il Lusi e il Ministero dell'Economia e delle Finanze; chiedeva, altresì, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in subordine, la riduzione dell'ammontare del pregiudizio lamentato dall'attrice in ragione delle eccezioni di prescrizione ed ex art. 1227 c.c..

I chiamati in causa si costituivano spiegando le loro difese; in particolare il Lusi, per quanto rileva in questa sede, chiedeva, tra l'altro, la sospensione del giudizio ex art. 75, primo comma, n. 3, c.p.p. nonché ex art. 295 c.p.c. in relazione al giudizio pendente davanti alla Corte dei Conti ovvero al giudizio pendente dinanzi al Tribunale penale di Roma e, comunque, il rigetto della domanda.

Come rappresentato dal ricorrente nel ricorso all'esame, con ordinanza del 18 maggio 2015, le Sezioni Unite di questa Corte dichiaravano il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sull'azione di responsabilità per danno erariale promossa dal P.M. contabile nei

confronti del Lusi, con conseguente superamento delle relative questioni.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza depositata in data 10 luglio 2015, revocava l'autorizzazione alla chiamata in causa di Luigi Lusi e del MEF, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e rinviava per l'ulteriore trattazione, rilevando, tra l'altro, che la revoca dell'autorizzazione alla chiamata in causa, rendeva ultronea la valutazione delle istanze di sospensione del giudizio proposte ex art. 75 c.p.p. ed ex art. 295 c.p.c..

Avverso tale provvedimento il Lusi ha proposto ricorso chiedendo, ai sensi degli artt. 42, 47 e 48 c.p.c., la sospensione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 75 c.p.p. ovvero ai sensi dell'art. 295 c.p.c..

Giovanna Petricone e Democrazia e Libertà - La Margherita in liquidazione hanno depositato distinte memorie difensive ex art. 47 c.p.c., la prima dichiarando di aderire al ricorso proposto dal Lusi e concludendo per il suo integrale accoglimento, e la seconda chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o il rigetto dello stesso.

La predetta associazione e il Lusi hanno pure depositato distinte memorie ex art. 380 ter c.p.c..

L'intimato Ministero non ha svolto attività difensiva nella specie.

Il P.M. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato sostenendo il difetto di un'autorizzazione in senso proprio nel caso di chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. e la mancanza di ogni discrezionalità, in capo al G.I., nel disporre lo spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c.; pertanto, ad avviso del Lusi, la revoca del provvedimento di fissazione della predetta udienza sarebbe "palesamente illegittima con la conseguenza che la mancata pronuncia in ordine alle eccezioni



proposte ex art. 75 c.p.p. e 295 c.p.c.” dovrebbe “ritenersi illegittima coinvolgendo nella illegittimità l'intero provvedimento sottoposto all'esame” di questa Corte. Sostiene in particolare il ricorrente che la costituzione del chiamato in causa implicherebbe di diritto l'estensione dell'azione proposta dalla parte attrice al chiamato e che l'effetto della sospensione di diritto ex art. 75 c.p.p. e/o della pronuncia ex art. 295 c.p.c. conseguirebbe al rapporto tra la costituzione di parte civile di Democrazia e Libertà - La Margherita in liquidazione nel processo penale a carico del Lusi, ora in grado di appello, e il successivo esercizio dell'azione risarcitoria nel processo civile conseguente all'estensione di tale azione ex art. 106 c.p.c. nei confronti del chiamato, evidenziando che, a suo avviso, ai sensi dell'art. 75, terzo comma, c.p.c., a differenza di quanto previsto dall'art. 295 c.p.c., il processo risulterebbe sospeso di diritto, senza necessità di pronuncia del Giudice. Conseguentemente – secondo il ricorrente – la revoca dell'autorizzazione alla chiamata in causa sarebbe illegittima, gli effetti di tale revoca dovrebbero intendersi caducati e, quindi, permarrebbe il rapporto processuale tra l'attrice e il chiamato in causa, con conseguente applicazione degli artt. 75 c.p.p. e dell'art. 295 c.p.c.

Il ricorrente ritiene che, nel delineato contesto, sarebbe configurabile il rimedio di cui all'art. 42 c.p.c. e, nel caso in cui questa Corte dovesse ritenere applicabile alla fattispecie in esame l'interpretazione letterale di cui all'art. 42 c.p.c., secondo cui il procedimento previsto dalla norma appena indicata si applicherebbe soltanto all'ipotesi di provvedimento positivo di sospensione, il Lusi prospetta questione di legittimità costituzionale del predetto articolo nella parte in cui non prevede l'esperibilità del rimedio in parola nell'ipotesi di sospensione di ufficio di cui all'art. 75, terzo comma, c.p.p., qualora il giudice non ne prenda atto, e nell'ipotesi di diniego della sospensione ex art. 295 c.p.c..

3. Osserva la Corte che l'ordinanza impugnata non è provvedimento sulla competenza né è un provvedimento positivo (e, a ben considerare, neppure negativo) di sospensione ex art. 75 c.p.c. o ex art. 295 c.p.c., essendosi il G.I. limitato – come già sopra evidenziato – a revocare l'autorizzazione alla chiamata in causa del Lusi e del MEF, ad assegnare alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e a rinviare la causa per l'ulteriore trattazione, espressamente ritenendo (v. ordinanza impugnata, p. 5) che la revoca della detta autorizzazione “rende ultronca la valutazione delle istanze di sospensione del presente giudizio ex art. 75 c.p.c. e di sospensione ex art. 295 c.p.c.”, sulle quali, quindi, non si è in alcun modo espresso.

4. Ne consegue che il proposto regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. è inammissibile e, pertanto, la prospettata questione di costituzionalità risulta irrilevante ai fini del decidere; inoltre, non è necessario l'esame degli atti processuali penali, sicché va disattesa l'istanza di differimento dell'adunanza della camera di consiglio già fissata, formulata dal ricorrente con la memoria datata 9 maggio 2016.

5. Resta assorbito l'esame di ogni altra questione pure prospettata dalle parti.

6. Alla luce di quanto sopra evidenziato, va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza.

7. Le spese del presente procedimento vanno compensate tra il ricorrente e la Petricone, avendo quest'ultima aderito alla posizione del Lusi; le medesime spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra il ricorrente e Democrazia e Libertà - La Margherita in liquidazione, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.



8. Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. formulata da Democrazia e Libertà - La Margherita in liquidazione nella memoria ex art. 380 ter c.p.c..

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del presente procedimento tra il ricorrente e Petricone Giovanna; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Democrazia e Libertà - La Margherita in liquidazione, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 maggio 2016.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

27 SET. 2016



Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA